

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione

SMART ITALY

VIA F.LLI ROSSELLI NR. 273 - MODENA

Codice fiscale 97598660153



Oggi 24 ottobre 2022 ore 10,00 presso la sede sociale in Modena, Via F.Lli Rosselli nr. 273 si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: presente numero di soci inferiore al 50%, assemblea non valida.

Oggi 26 ottobre 2022 ore 11,00 presso la sede sociale in Modena, Via F.Lli Rosselli nr. 273 si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per provvedere alle modifiche statutarie richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore.

Assume la presidenza a norma di statuto il presidente signor Andrea Prandi, che chiama a fungere da segretaria la signora Rita Depietri, che accetta.

Il presidente, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie come da separato foglio presenze, illustra ai presenti la necessità di recepire, all'interno del proprio statuto approvato con delibera assembleare del 17 ottobre 2020, le modifiche richieste dal sopra menzionato Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 60 giorni a partire dal 20 settembre 2022, giorno di ricezione della comunicazione.

La modifica dello statuto entro il suddetto termine permetterà all'associazione l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le modifiche apportate sono le seguenti:

- al punto 3.2 lett. 1 la frase *“svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali”* è stata sostituita dalla frase *“svolgere ogni altra attività, individuata dal consiglio direttivo, secondaria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali”*;
- al punto 7.1 la frase *“gli associati hanno diritto all'accesso all'associazione, all'uso delle sue strutture ed attrezzature, a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e possono prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta al consiglio direttivo della stessa”* è stata sostituita dalla frase *“gli associati hanno diritto all'accesso all'associazione, all'uso delle sue strutture ed attrezzature, a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Gli associati possono prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. la presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo”*;
- al punto 7.2 è stata eliminata la parola *“maggioresnni”*;
- al punto 7.2 è stata aggiunta la frase *“gli associati minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa veci”*;
- al punto 13.4 sono state eliminate le parole *“fondatore e ordinario”*.

Il presidente in seguito procede alla lettura dello statuto con le relative modifiche richieste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 comma 5 e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 Dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Null'altro da aggiungere, l'assemblea si scioglie alle ore 11,30 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

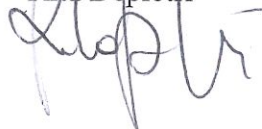
Il presidente

Andrea Prandi



Il segretario

Rita Depietri



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 10/11/2022
N° 1986 Atti Privati Serie 3
€ ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario
Pamela Pasquini



**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Smart Italy aps
TITOLO I**

**DEMOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA - CARATTERISTICHE -
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -**

1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", un'Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: Smart Italy aps

ARTICOLO 2 - SEDE LEGALE -

2.1. L'associazione ha sede legale in Italia nel Comune di Carpi (Mo).
2.2. L'assemblea degli associati ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative quali succursali, delegazioni e uffici sia in Italia sia all'estero, al fine di realizzare al meglio il proprio scopo.

ARTICOLO 3 - SCOPO -

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'Associazione senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza, si propone di promuovere e valorizzare le migliori risorse e i migliori talenti del Paese Italia, per contribuire a riportare l'Italia ai livelli più avanzati di sviluppo tecnologico, particolarmente nel settore Digitale, e più in generale si propone di:

- promuovere e diffondere la cultura generale digitale nel mondo giovanile valorizzando le risorse umane italiane;
- ampliare la conoscenza delle tecnologie digitali, attraverso contatti tra persone, enti, associazioni ed imprese;
- allargare gli orizzonti tecnologici di tutti partecipanti affinché sappiano condividere le competenze acquisite in una rete sociale globale;

Andrea Grandi

Stefano

- creare una rete mondiale che permetta ai talenti italiani di sviluppare competenze e progetti in ambito digitale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione assolvendo alla funzione sociale di aggregatore di talenti, attraverso la creazione di una rete mondiale;
- porsi come punto di riferimento per quanti possano trovare nell'associazione un gruppo di esperti eterogeneo, ma compatto pronto a governare il cambiamento;
- proporre la valorizzazione del Made in Italy e rendere l'Italia protagonista in un mondo in trasformazione;
- sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e a modalità comunicative che portino a un effettivo coinvolgimento sulle tematiche oggetto d'intervento dell'associazione.

3.2. Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie o opportune ed in particolare, tenendo conto che l'elencazione che segue ha mero carattere esemplificativo e non esaustivo, potrà procedere a:

- a. promuovere tutte le attività e iniziative (corsi, attività formative, convegni, eventi per la web generation, seminari nelle discipline di sua competenza, sia direttamente, sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali può anche aderire, istituzione di centri di ricerca, gruppi di studio) volte alla diffusione (con tutti i mezzi di comunicazione web, stampa, radio, tv, pellicole, comunicazioni telematiche ecc.) delle iniziative e conoscenze sui temi relativi ai campi di interesse dell'associazione;
- b. favorire l'incontro fra tutti coloro che possono fornire apporto di idee e di ogni altro contributo e sostegno all'attività dell'associazione;
- c. promuovere iniziative editoriali e pubblicazioni di qualsiasi tipo e natura attinenti agli scopi dell'associazione;
- d. sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi relativi ai campi di interesse dell'associazione;
- e. promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi dell'associazione;
- f. stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- g. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi funzionali alla realizzazione degli scopi dell'associazione;
- h. sostenere progetti di ricerca e iniziative in armonia con le finalità dell'associazione ma promosse da altri soggetti;
- i. concludere accordi di collaborazione con strutture nazionali ed internazionali, con Enti pubblici o privati per promuovere e attivare la ricerca scientifica e istituire centri di studi, banche dati informatizzate;
- l. svolgere ogni altra attività, individuata dal Consiglio Direttivo, secondaria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

3.3. L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo associativo, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e con l'obbligo di reinvestire nell'attività culturale eventuali proventi e con divieto di diversa utilizzazione e distribuzione tra gli associati. Essa potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

3.4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

3.5 L'Associazione non persegue scopi di lucro e non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.5. L'Associazione opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 4 - DURATA -

4.1. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI -

5.1. L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'Associazione è composta dagli associati, ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione e dei suoi organi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5.2. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura disciplinata nel presente statuto.

5.3. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;
- d) associati juniores;
- e) associati onorari.

5.4. Sono associati fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, mentre sono associati ordinari tutti gli altri associati che hanno compiuto i diciotto anni d'età, salvo quelli onorari.

5.5. Sono associati juniores coloro che non hanno compiuto i 18 (diciotto) anni d'età. Essi corrispondono il contributo annuo nella misura ridotta fissata dall'organo amministrativo. I loro genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore

Anselmo Prandi

Stefano

a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5.6. Sono associati onorari le persone od enti che vengono nominati dall'Assemblea dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo per meriti particolari relativi alla loro professione o per meriti particolari nel settore di interesse dell'associazione. Essi sono esentati dal pagamento della quota di ammissione e della quota associativa annuale.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI -

6.1. L'ammissione all'associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo la forma e le modalità stabilite dal medesimo organo;
- b) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo con apposita delibera;
- c) iscrizione del nuovo associato nel Libro degli associati.

6.2. I singoli associati sono inseriti in un apposito libro degli associati con l'indicazione - nel rispetto della vigente normativa a tutela dei dati personali - delle loro generalità e del loro domicilio.

6.3. Il riconoscimento della qualifica di associato ordinario si acquisisce a seguito della iscrizione di esso nel Libro degli associati, che dovrà avvenire a cura del Segretario dell'Associazione.

6.4. Il domicilio dell'associato, da indicare nel libro degli associati, corrisponde alla residenza od al domicilio dichiarati nella domanda di ammissione od in successive apposite comunicazioni da parte dell'associato, da effettuarsi senza vincolo di forma al Consiglio Direttivo, che dovrà comunicarlo al Segretario al fine di curare l'aggiornamento del detto Libro. Il domicilio degli associati risultante dal libro degli associati vale ad ogni effetto nei rapporti degli associati con l'Associazione e degli associati in quanto tali fra loro.

6.5. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, esercitabile in qualunque momento, e salvo le altre cause di cessazione dal rapporto associativo previste dal presente statuto.

6.6. La qualità di associato ed i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI -

7.1. Gli associati hanno diritto all'accesso all'associazione, all'uso delle sue strutture ed attrezzature, a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Gli associati possono prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. la presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

7.2. Tutti gli associati godono del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee dell'Associazione, nonché del diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti indicati nel presente statuto. Gli associati minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa veci.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI -

8.1. L'associato è obbligato:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi

associativi;

b) a pagare annualmente la quota associativa secondo le modalità e la misura stabilite dal Consiglio Direttivo nonché a pagare contributi deliberati dal medesimo Consiglio Direttivo per l'uso di particolari attrezzature e/o strutture dell'Associazione; l'adesione all'associazione non importa obbligo di ulteriori esborsi; è comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE DELL'ASSOCIATO -

9.1. Gli associati che a seguito di invito scritto del Consiglio Direttivo non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote associative scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale; l'eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote associative scadute per oltre due mesi dalla predetta comunicazione potrà determinare la pronuncia di decadenza per morosità dalla qualità di associato, secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

9.2. Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà non applicare le misure previste dal comma che precede ove l'associato, sussistendo un comprovato stato di necessità, non sia in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l'associazione si ispira.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO -

10.1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- e) per decesso.

10.2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla sede legale dell'Associazione.

Esso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato comunicato.

Il Consiglio Direttivo, preso atto dell'esercizio del recesso, provvede alla cancellazione del receduto dal libro degli associati.

10.3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica, secondo quanto stabilito all'articolo che precede.

10.4. L'esclusione di un associato può essere decisa dal Collegio dei Probiviri quando questi abbia posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione o arrechino grave nocimento ai rapporti all'interno dell'associazione ed al funzionamento della medesima, secondo quanto previsto dal presente statuto.

10.5. Gli associati receduti o decaduti per morosità potranno essere riammessi all'Associazione presentando nuova domanda di ammissione. Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate e quant'altro dovuto all'Associazione.

L'associato escluso non potrà più essere ammesso.

10.6. Gli associati che hanno cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere le quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Andrea Franchi

La

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

11.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) il Segretario;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) l'organo di controllo, se eletto dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o decisi dall'assemblea;
- g) il Collegio dei Probiviri, se eletto dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o decisi dall'assemblea.

ARTICOLO 12 - CARICHE ASSOCIATIVE -

12.1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati fondatori ed ordinari.

12.2. Tutte le cariche sociali sono onorarie, conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA -

13.1. *Assemblea*

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

13.2. *Poteri dell'assemblea*

L'assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

13.3. *Convocazione*

L'Assemblea deve riunirsi almeno due volte all'anno:

1 - entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da un decimo degli associati; in questo ultimo caso, se il Presidente non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui l'Associazione ha la sede legale.

L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso comunicato agli associati, senza obblighi di forma, purché con mezzo idoneo ad

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati giorno, luogo, ora dell'adunanza ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno da trattare. L'avviso potrà contenere ulteriori convocazioni previste in date successive, qualora non risultino raggiunti i quorum necessari per la valida costituzione dell'assemblea.

Dovrà essere convocata presso la sede legale o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, purché nel territorio dello Stato Italiano.

È tuttavia valida l'Assemblea anche in assenza delle suddette formalità e si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti gli associati, in proprio o per delega, e tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

13.4. *Partecipazione all'Assemblea*

Partecipa all'Assemblea con diritto ad un solo voto ciascun associato in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto; ciascun associato può essere portatore di non più di tre deleghe.

Gli associati, per partecipare all'Assemblea e per esercitare il diritto di voto, devono essere identificati dal Presidente.

13.5. - *Quorum costitutivi e deliberativi*

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto;

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull' eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti, salvo per la delibera dello scioglimento dell'associazione, la quale è validamente assunta dall'assemblea straordinaria solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

13.6. - *Modalità di svolgimento dell'assemblea*

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente dell'Associazione, ed in loro assenza o impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.7. *Assemblea in videoconferenza*

L'assemblea degli associati può svolgersi anche in più luoghi audio e video collegati alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali: a) che siano presenti nello

Andrea Biondi

Stefano

stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-smettere documenti; e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati. Ove per motivi tecnici sia impossibile instaurare il collegamento tra tutti i luoghi indicati nell'avviso ovvero venga meno il collegamento, l'assemblea dovrà essere interrotta e, se del caso, rinviata. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

13.8. Verbalizzazione

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale a cura di un segretario le cui funzioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario se è assente il Segretario dell'Associazione. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Detto verbale sarà firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario.

Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dell'assemblea, e copia di esso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Presidente medesimo al fine di garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO -

14.1. Composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette Consiglieri, secondo il numero determinato dall'assemblea al momento dell'elezione, ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Il Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono anche Presidente e Vice Presidente dell'Associazione.

14.2. Durata in carica - Dimissioni - Decadenza

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili; prima della scadenza, il Presidente dell'associazione è tenuto a convocare l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere ad eleggere i loro sostituti secondo le maggioranze previste da questo statuto entro 30 (trenta) giorni.

I membri così eletti resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Segue -

15.1. *Poteri del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige e gestisce l'associazione;
- b) delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- c) delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- d) decide su tutte le questioni d'interesse dell'Associazione;
- e) predispone il rendiconto economico-finanziario e patrimoniale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo a quello in corso;
- f) amministra il patrimonio sociale;
- g) distribuisce tra i suoi membri sfere di competenza, conferendo eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, denominati Direttori delegati, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, con la quale potrà eventualmente essere attribuita la rappresentanza legale dell'associazione, concorrente con quella del Presidente, nei limiti dei poteri e nell'ambito della competenza ad essi attribuiti al momento della nomina;
- h) stabilisce la quota di ammissione e la quota associativa annuale;
- i) dichiara la decadenza per morosità degli associati;
- l) nomina uno o più Comitati Scientifici con compiti di ricerca, scegliendo i componenti anche tra soggetti esterni all'associazione, dotati di particolari professionalità e competenze nei settori in cui l'associazione esercita la propria attività;
- m) svolge tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

15.2. - *Funzionamento del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza formalità, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti del Consiglio.

La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi non meno di due volte l'anno.

Se è costituito l'organo di controllo alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente dell'organo o un membro da lui designato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni conclusesi con l'assunzione di deliberazioni si dovrà redigere apposito verbale a cura di un segretario le cui funzioni sono svolte dal Segretario dell'Associazione. Il Presidente della riunione nomina il segretario se è assente il Segretario dell'Associazione. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

15.3. - *Riunione in videoconferenza*

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audio e videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,

Audene French

Stefano

dirigere e coordinare lo svolgimento dei lavori, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- tutti gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente delle riunioni e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

15.4. - *Diritti e obblighi dei Consiglieri*

Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

ARTICOLO 16 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE -

16.1. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati tra i componenti del Consiglio Direttivo.

16.2. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, sia di fronte a terzi che in giudizio, e la firma sociale.

16.3. Il Presidente presiede l'Assemblea dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo, provvede alla relativa convocazione, ha il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni assunte e svolge tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. Può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

16.4. Il Presidente ha la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) dell'associazione, può aprire conti correnti bancari e postali.

16.5 Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 - VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE -

17.1. Il Vice Presidente dell'Associazione è il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli associati tra i componenti del Consiglio Direttivo.

17.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

17.3. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

ARTICOLO 18 - SEGRETARIO -

18.1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea degli associati.

18.2. Il Segretario redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento dei libri dell'Associazione, adempie tutte le mansioni di segreteria.

18.3. Nei casi di legge e quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, i suddetti verbali sono redatti da un Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.



ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO

19.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.2 L'organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; non scadono in caso di decadenza o scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo. Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Collegio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Collegio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Collegio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei revisori venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Collegio.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

20.1. L'associato che si ritenga leso nei suoi diritti nei confronti dell'Associazione o di altri associati alla stessa, dovrà devolvere il relativo giudizio al Collegio dei Probiviri.

20.2. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea fra gli associati che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari. Esso è composto da tre a sette membri, secondo il numero fissato dall'Assemblea al momento della elezione. Il Collegio è eletto dall'assemblea nei casi previsti dalla legge o nei casi decisi dall'assemblea medesima, ed elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, con funzioni sostitutive.

20.3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per la durata di tre anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei probiviri.

20.4. Il Collegio dei Probiviri adotta i propri provvedimenti senza formalità e ha i poteri riconosciuti dal presente statuto.

20.5. Il Collegio dei probiviri:

a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare degli associati e degli altri organi associativi, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;

Ausba Prandi

Stefano

- b) si attiva autonomamente o su segnalazione;
- c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari, con deliberazione motivata;
- e) decide sui ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine a sospensione e decadenza per morosità.

20.6. Le riunioni del Collegio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al proboviro più anziano di età.

I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, sull'apposito libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri e sono firmati dal Presidente.

20.7. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Collegio dei probiviri nei confronti degli associati sono:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
- c) esclusione.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

TITOLO IV

- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI -

ARTICOLO 21 - PATRIMONIO -

21.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione, quote associative annuali e versamenti degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo;
- c) da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) dagli avanzi netti di gestione.
- e) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) proventi derivanti dall'attività istituzionale svolta;
- g) corrispettivi per l'attività promozionale svolta;
- h) ogni altro provento o donazione.

21.2. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione dei versamenti e quote degli associati a qualunque titolo effettuati o alla distribuzione di riserve o utili di qualsiasi genere.

21.3. Il fondo comune costituito con le risorse di cui sopra, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

21.4. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, non può essere ridistribuito tra gli associati ma dovrà essere devoluto ad organizzazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità.

ARTICOLO 22 - ESERCIZI -

22.1. L'esercizio dell'associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

22.2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

22.3. Il rendiconto ed il preventivo di spesa devono restare depositati presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

22.4 Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

22.5 Il rendiconto ed il preventivo di spesa regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati e devono restare affissi presso la sede dell'associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

TITOLO V - SCIoglimento -

ARTICOLO 23 - ESTINZIONE -

23.1. L'associazione si estingue nei seguenti casi:

- quando vengono a mancare tutti gli associati;
- quando è stato raggiunto o è divenuto impossibile lo scopo;
- quando è deliberato lo scioglimento;
- per le altre cause previste dalla legge.

ARTICOLO 24 - SCIoglimento -

24.1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati che determinerà le procedure di liquidazione da svolgersi nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con le maggioranze previste dal presente statuto.

24.2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VI - DOCUMENTI E REGOLAMENTO INTERNO -

ARTICOLO 25 - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI -

25.1. I documenti per la gestione dell'Associazione sono:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle decisioni dell'assemblea;
- c) libro delle decisioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle decisioni dell'organo di controllo se eletto nei casi previsti dalla legge o decisi dall'assemblea;
- e) libro delle decisioni del Collegio dei Probiviri, se eletto nei casi previsti dalla legge o decisi dall'assemblea;
- f) ogni altro libro o registro che l'Assemblea ritenga opportuno istituire o che sia richiesto dalla Legge.

25.2. I libri dell'Associazione istituiti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione e ciascun associato potrà consultarli.

ARTICOLO 26 - REGOLAMENTI INTERNI -

26.1. L'Assemblea degli associati potrà adottare regolamenti interni contenenti norme necessarie e/o opportune per l'attuazione del presente Statuto al fine del miglior funzionamento dell'Associazione.

Prendi

Andes

Stefano

TITOLO VII
- RINVIO -

ARTICOLO 27 - RINVIO

27.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia di enti del terzo settore.

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

